

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 100/10¹



4^a COMM. CONSILIARE

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

2^a COMM. CONSILIARE

Deliberazione n. 496 della seduta del 27 NOV. 2015

Oggetto: Disegno di legge "PROCEDURE PER LA DENUNCIA DEGLI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA - Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.i."

Presidente o Assessore/i Proponenti/i: _____ (timbro e firma) Prof. Roberto MUSMANNO

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) Il Dirigente Generale

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano: Dott. Ing. Domenico Pallario

		Giunta	Presente	Assente
1.	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2.	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3.	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4.	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5.	Antonella RIZZO	Componente		X
6.	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7.	Franco ROSSI	Componente	X	
8.	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il dirigente di Settore
IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tritano)

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.

Il Dirigente della Ragioneria Generale

_____ timbro e firma _____

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio

_____ timbro e firma _____

53567 30/11/2015
Classe Frazioni 1.15.1

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità);

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

CONSIDERATO

Che è richiesto un sempre maggiore controllo sistematico in tema di normativa sismica, sia in via preliminare sul progetto che nel corso dei lavori, per tutte le costruzioni, in particolare per le costruzioni che presentano un rilevante grado di complessità strutturale e per quelle che, in ragione dell'uso cui sono destinate, hanno un carattere strategico per la protezione civile, ovvero una significativa presenza di pubblico;

Che in conformità a tali indirizzi sono state condotte, da parte della Regione Calabria, una serie di iniziative finalizzate a definire un quadro coerente di attività al fine di perseguire l'obiettivo strategico sopra esposto;

Che tali iniziative si sono concretizzate nell'approvazione della Legge Regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.i. recante *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica"* e del successivo Regolamento di attuazione n. 7 del 28 giugno 2012 s.m.i.

Che la citata legge ha introdotto un sistema di trasmissione dei progetti che ha coniugato una procedura telematica con una procedura tradizionale prevedendo, comunque, la presentazione del progetto anche in forma cartacea;

Che di conseguenza anche i controlli e l'istruttoria dei progetti, da parte degli Uffici regionali preposti, prevede, ad oggi, una istruttoria che necessita la visione cartacea degli elaborati, la timbratura manuale degli stessi e la successiva archiviazione. Tutto ciò, con un evidente aggravio sui tempi e sulla disponibilità fisica di spazio da utilizzare per l'archiviazione degli atti;

Che, per ovviare a tali problematiche sono state condotte le iniziative opportune, anche sollecitate dagli Ordini Professionali, al fine di creare un sistema informatico che possa consentire la trasmissione dei progetti, nonché di tutti gli atti ad essi attinenti, in forma digitale escludendone la trasmissione cartacea.

Che di conseguenza, anche l'istruttoria da parte degli Uffici regionali preposti, il rilascio dei pareri e quant'altro attinente la pratica avverrà in forma telematica con firma digitale;

Che il nuovo sistema informatico (denominato SISMI.CA) è stato sviluppato dalla società, aggiudicataria della relativa gara, in collaborazione e la supervisione dell'amministrazione regionale;

PRESO ATTO

Che gli Ordini Professionali sono stati, attraverso i propri rappresentanti, fattivamente coinvolti nello sviluppo del sistema e ne hanno condiviso i contenuti;

RITENUTO

Che, al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle nuove procedure informatiche e consentire, nel contempo, la piena operatività dei professionisti nell'utilizzo della nuova procedura, occorre prevedere la proroga di quattro mesi a decorrere dal 01 gennaio 2016 e fino al 30 Aprile 2016 del regime transitorio di cui all'art. 5 comma 13 della Legge n. 56 del 30.12.2013 quale modifica della L.R. n. 35/2009, circa le modalità di istruttoria e il rilascio dell'attestato di avvenuta denuncia dei progetti.

ATTESO

Che le sostanziali modifiche procedurali introdotte, che hanno ricadute su diversi iter amministrativi, nonché le varie modifiche e aggiornamenti normativi oggi intervenuti circa alcune procedure amministrative/tecniche in materia di edilizia sismica, suggeriscono che la nuova legge modifichi e, quindi, riscriva quasi tutti gli articoli della vigente Legge Regionale n. 35/2009 s.m.i. con conseguente, successiva modifica anche del Regolamento Regionale vigente n. 7/2012 s.m.i.

PRESO ATTO

- che, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore Roberto MUSMANNO, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:


1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "PROCEDURE PER LA DENUNCIA DEGLI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA - Modifiche alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.i. ", unitamente alla

relazione illustrativa di cui all'allegato sub "B", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;

3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30 NOV 2010 al Dipartimento/interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Disegno di legge "PROCEDURE PER LA DENUNCIA DEGLI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA - Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.i."


Tab. 1- Oneri finanziari:

Il disegno di legge proposto prevede la trasmissione in forma digitale dei progetti, nonché di tutti gli atti ad essi attinenti, utilizzando apposito sistema informatico consentendo, a differenza della normativa oggi in essere, l'esclusione della trasmissione cartacea. Di conseguenza, anche l'istruttoria da parte degli Uffici regionali preposti, il rilascio dei pareri e quant'altro attinente la pratica avverrà in forma telematica con firma digitale. Si fa presente che il software preposto alla trasmissione in forma digitale delle pratiche è stato già realizzato con copertura finanziaria in parte sul POR- FESR 2007/2013 e in parte con fondi regionali del capitolo dedicato alla normativa sismica.


Tab. 2- Copertura Finanziaria:

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Bilancio



Il Dirigente Generale
del Dipartimento proponente
Ing. Domenico Pallaria





allegato, alla deliberazione
n° 406 del 27 NOV. 2015

REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO " B " ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2015

Disegno di legge: PROCEDURE PER LA DENUNCIA DEGLI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA – MODIFICA LEGGE REGIONALE N. 35/2009.

RELAZIONE

La finalità della presente proposta di legge è l'attenzione dovuta a un sempre maggiore controllo sistematico in tema di normativa sismica, sia in via preliminare sul progetto che nel corso dei lavori, per tutte le costruzioni, in particolare per le costruzioni che presentano un rilevante grado di complessità strutturale e per quelle che, in ragione dell'uso cui sono destinate, hanno un carattere strategico per la protezione civile, ovvero una significativa presenza di pubblico.


A tale riguardo e in conformità a tali indirizzi sono state condotte, da parte della Regione Calabria, una serie di iniziative finalizzate a definire un quadro coerente di attività al fine di perseguire l'obiettivo strategico sopra esposto.

Tali iniziative si sono concretizzate nell'approvazione della Legge Regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.i. recante "*Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica*" e del successivo Regolamento di attuazione n. 7 del 28 giugno 2012 s.m.i.

La citata legge ha introdotto un sistema di trasmissione dei progetti che ha coniugato una procedura telematica con una procedura tradizionale prevedendo, comunque, la presentazione del progetto anche in forma cartacea.

Di conseguenza anche i controlli e l'istruttoria dei progetti, da parte degli Uffici regionali preposti, prevede una istruttoria che necessita la visione cartacea degli elaborati, la timbratura manuale degli stessi e la successiva archiviazione. Tutto ciò, con un evidente aggravio sui tempi e sulla disponibilità fisica di spazio da utilizzare per l'archiviazione degli atti.

Per ovviare a tali problematiche sono state condotte le iniziative opportune, anche sollecitate dagli Ordini Professionali, al fine di creare un sistema informatico che possa consentire la trasmissione dei progetti, nonché di tutti gli atti ad essi attinenti, in forma digitale escludendone la trasmissione cartacea. Di conseguenza, anche l'istruttoria da parte degli Uffici regionali preposti, il rilascio dei pareri e quant'altro attinente la pratica avverrà in forma telematica con firma digitale.



Il sistema informatico (denominato SISMI.CA) è stato sviluppato dalla società, aggiudicataria della relativa gara, in collaborazione e la supervisione dell'amministrazione regionale. Gli Ordini Professionali sono stati, attraverso i propri rappresentanti, fattivamente coinvolti nello sviluppo del sistema e ne hanno condiviso i contenuti.

La legge proposta, inoltre, al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle nuove procedure informatiche e consentire, nel contempo, la piena operatività dei professionisti nell'utilizzo della nuova procedura, prevede la proroga di quattro mesi a decorrere dal 01 gennaio 2016 e fino al 30 aprile 2016 il regime transitorio di cui all'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 56 del 30.12.2013 quale modifica della L.R. n. 35/2009, s.m.i. circa le modalità di istruttoria e il rilascio dell'attestato di avvenuta denuncia dei progetti.

Le sostanziali modifiche procedurali introdotte, che hanno ricadute su diversi iter amministrativi, nonché varie modifiche e aggiornamenti normativi oggi intervenuti circa alcune procedure amministrative/tecniche, suggeriscono che la legge proposta modifichi e, quindi, riscriva quasi tutti gli articolati della vigente Legge Regionale n. 35/2009 s.m.i. con conseguente, successiva modifica del Regolamento regionale vigente n. 7/2012 s.m.i.

Si fa presente che la legge proposta non comporta alcun onere economico alla Regione Calabria.

Il Dipartimento proponente
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Il Dirigente Generale
Ing. Domenico Pallaria



LEGGE REGIONALE

PROCEDURE PER LA DENUNCIA, DEGLI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA

ART. 1 (FINALITÀ)

La presente legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni. Ciò, anche in funzione della nuova procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo del "Sistema Informativo per l'analisi strutturale ed il monitoraggio degli interventi in Calabria" nel seguito indicato, per brevità, con l'acronimo SISMI.CA.

ART. 2 (DISPOSIZIONI GENERALI)

La legge detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sia generali che attuativi, alla trasmissione informatica dei progetti, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella Parte II, Capo II e Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 64/1974, nella legge 1086/1971 e successivi DD.MM., ed in particolare nel D.M. 1401/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni".

ART. 3 (AUTORIZZAZIONE SISMICA)

1. Chiunque, nel territorio regionale, intenda procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a farne denuncia, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.P.R. 380/2001, trasmettendo il progetto esecutivo delle opere di cui trattasi.
2. Per le opere di cui al comma 1 prima dell'inizio dei lavori e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 94 comma 1 del D.P.R. 380/2001, è necessario acquisire la relativa autorizzazione.
3. La denuncia di cui al comma 1 deve essere inoltrata direttamente al Servizio Tecnico Regionale (ex ufficio del Genio Civile). In ogni caso le Amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costantemente il registro delle denunce da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell'art. 103 del D.P.R. 380/2001.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 la denuncia dei lavori deve essere trasmessa, utilizzando la piattaforma informatica regionale SISMI.CA, dal progettista responsabile delle strutture, su delega del committente o del R.U.P. nell'ipotesi di opere pubbliche. La procedura telematica, accessibile dal sito web regionale dedicato, prevede la completa compilazione dell'istanza e la trasmissione delle

dichiarazioni e di tutti gli allegati progettuali richiesti e specificati nel regolamento di attuazione della presente legge.

5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla legge 2 Febbraio 1974 n. 64 (L. 64/74) "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", dalla legge 5 Novembre 1971 n. 1086 (L. 1086/71) "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica", dal D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" Parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - Capo II e Capo IV, dalle relative norme tecniche emanate con i successivi DD.MM., dal D.M. 14 Gennaio 2008 e Circolare C.S.LL.PP. n. 617/2009, dal Dlgs 163/06 s.m.i., dal DPR 207/2010 e s.m.i.
6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nel Capitolo 12 delle "Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al D.M. 14.01.2008 e Circolare C.S.LL.PP. n. 617/2009.

ART. 4

(DENUNCIA DEI LAVORI E TRASMISSIONE DEL PROGETTO)

1. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto devono avvenire nei modi indicati dal relativo Regolamento Regionale di attuazione della presente legge.
2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica od architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.
3. Il Servizio Tecnico Regionale acquisisce in modo automatico la denuncia e gli atti progettuali al protocollo attraverso il sistema SIAR. Effettuate le verifiche, con le modalità riportate nel Regolamento Regionale, restituisce per via telematica il progetto vidimato digitalmente con l'esito dell'istruttoria.
4. Il progettista strutturale è tenuto a trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia, qualora già istituito, o comunque all'amministrazione comunale, copia digitale dell'istanza, di tutti gli allegati progettuali vidimati e l'attestato di esito dell'istruttoria. La copia può essere consegnata su supporto digitale (ad es. cd/rom, dvd/rom,...), ovvero inviata via PEC ai comuni che provvederanno ad archiviare nelle forme di legge.
5. L'autorizzazione rilasciata dal Servizio Tecnico Regionale, di cui al comma 3 del presente articolo, costituisce l'autorizzazione preventiva di cui all'art.18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 e all'art. 94 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche.
6. Il direttore dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, è tenuto a indicarne la data nella comunicazione al Servizio Tecnico Regionale da trasmettere con apposita istanza telematica. L'istanza di inizio lavori deve riportare anche la data e il numero del Permesso di Costruire o del titolo abilitante rilasciato dal Comune in cui ricade l'opera da realizzare.
7. Copia cartacea del provvedimento autorizzativo, su cui è apposto il timbro digitale che consente di risalire agli elaborati progettuali originali depositati presso il Servizio Tecnico Regionale, deve essere custodito in cantiere per le verifiche di legge ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66 del D.P.R. 380/2001.
8. L'autorizzazione ad eseguire l'opera decade, se ancora non avviata, a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge o di DD.MM. di carattere tecnico, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

ART. 5
(PROGETTO ED ALLEGATI)

1. Il progetto deve avere carattere esecutivo, deve essere redatto secondo i contenuti dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, ovvero dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e delle altre norme in materia (Dlgs 163/06 s.m.i., DPR 207/2010, DD.MM. normative tecniche) e deve comprendere tutti gli elaborati richiesti dalle NTC08 ed eventuali s.m.i. e, comunque, secondo quanto riportato negli allegati del Regolamento Regionale.
2. La denuncia deve contenere, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante che il progetto è stato redatto in conformità alla legge n. 64/74, ovvero alla parte II capo IV Sezione I del DPR 380/2001, e dei relativi decreti ministeriali e delle altre norme in materia (Dlgs 163/06, DPR 207/2010, DD.MM. normative tecniche) e che lo stesso è corrispondente a quello presentato ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile che venga indicata la classificazione della tipologia di intervento e la classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal Regolamento Regionale.
3. Qualora l'intervento sia relativo ad opere di sopraelevazione di cui all'art. 90 comma 1 del DPR 380/2001, al progetto esecutivo deve essere allegato un certificato di responsabilità redatto dal progettista e per come stabilito dal Regolamento Regionale. La predetta certificazione sostituisce quella prevista dall'art. 90 comma 2 del D.P.R. 380/2001.

ART. 6
(VERIFICHE)

1. Il Servizio Tecnico Regionale esercita verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare la conformità al progetto autorizzato ed alle norme tecniche, con specifico riferimento alla legge 2 Febbraio 1974 n. 64, alla parte II capo IV Sezione I del D.P.R. 380/2001 e ai relativi DD.MM. applicativi.
2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal Regolamento Regionale, anche con il supporto della procedura informatizzata SISMI.CA. L'utilizzo di tale procedura garantisce l'uniformità dei dati che i progettisti trasmettono al Servizio Tecnico Regionale e, di conseguenza, l'uniformità della valutazione. I dati trasferiti dai progettisti mediante il SISMI.CA consentono, inoltre, ai fini della verifica, elaborazioni indipendenti secondo quanto stabilito dal paragrafo 10.1 delle NTC08 da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto. La procedura SISMI.CA esegue tali elaborazioni in modo automatico a garanzia della univocità del procedimento.
3. Il Servizio Tecnico Regionale esegue, per tutte le opere *verifiche preliminari di conformità* dei progetti alle norme tecniche. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal Regolamento stesso. Esse sono propedeutiche per la *verifica sostanziale* che il Servizio Tecnico Regionale provvede ad effettuare istruendo nel merito gli atti progettuali.
4. Il rilascio dell'atto autorizzativo avviene a seguito dell'esito della *verifica preliminare di conformità* e dell'esito della *verifica sostanziale* così come disciplinato specificatamente dal Regolamento.

ART. 7
(ADEMPIMENTI LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 N. 1086)
(PARTE II CAPO II D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380)

Tutti gli adempimenti previsti dalla legge 1086/1971, ovvero dagli artt. 65 e 67 del D.P.R. 380/2001, vengono effettuati presso il Servizio Tecnico Regionale, con le modalità previste dal Regolamento Regionale di attuazione.

ART. 8
(RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA)

1. Il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 6 della legge 5/11/1971 n. 1086 ovvero dell'art. 65 comma 6 del D.P.R. 380/2001, deve depositare presso il Servizio Tecnico Regionale in via telematica tramite SISMI.CA, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dei lavori strutturali, la relazione a struttura ultimata comprensiva, per come previsto dalle norme tecniche in materia, dei certificati di laboratorio circa le caratteristiche dei materiali impiegati.
2. Il Direttore dei lavori, subito dopo avere ricevuto il visto di deposito da parte del Servizio Tecnico Regionale, deve trasmettere copia della relazione al collaudatore designato, al fine della redazione del Certificato di Collaudo statico.

ART. 9
(COLLAUDO STATICO)

1. Il collaudo statico deve essere eseguito, anche se non concernente l'art. 7 della legge 5.11.1971 n. 1086 e l'art. 67 del D.P.R. 380/2001, per tutte le opere di cui alla presente legge regionale e disciplinate dalla normativa sismica e, nello specifico, dal D.M. 14.01/2008 s.m.i.
2. Il Certificato di Collaudo delle opere, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere depositato, nei tempi previsti dall'art. 67 comma 5 del D.P.R. 380/2001, al Servizio Tecnico Regionale, in via telematica tramite SISMI.CA.
3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti sono indicati nella normativa vigente in materia e dal Regolamento Regionale di attuazione. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge in vigore.

ART. 10
(CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA)

1. Il certificato di idoneità statica, relativo ad edifici, deve essere depositato presso il Servizio Tecnico Regionale in via telematica tramite SISMI.CA. solo ed esclusivamente se a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47/85, n. 724/94, n. 326/03 s.m.i. L'istanza di condono, presentata al comune, dovrà essere allegata dal professionista al certificato, ovvero il professionista dovrà riportarne gli estremi amministrativi nel certificato.
2. Il certificato deve essere redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalle sopra citate leggi, dai successivi DD.MM. e Circolari Ministeriali e deve essere firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia e in possesso dei requisiti di legge. Il certificato, per come previsto dalle norme disciplinanti la materia, deve essere redatto con riferimento alla normativa tecnica vigente al momento del sopralluogo.

ART. 11
(RESPONSABILITÀ)

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella legge 2 Febbraio 1974, n. 64, ovvero alla parte II capo IV Sezione I del D.P.R. 380/2001, dei relativi DD.MM. e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.
2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, hanno la responsabilità diretta delle conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato.
3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive. Il Collaudatore, altresì, deve specificatamente attestare nel proprio certificato di collaudo, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme del Capo IV del D.P.R. 380/2001, al fine dell'utilizzazione degli edifici, ai sensi dall'art. 62 del medesimo D.P.R. (ex art. 28 legge 02.02.1974 n. 64).

4. Per le opere non soggette alla legge n. 1086/71 o alla parte II capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ma comunque soggette a collaudo ai sensi delle NTC 2008 s.m.i., il direttore dei lavori, entro 60 giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al collaudatore comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa sismica ed al progetto depositato. Tale dichiarazione di rispondenza costituirà documentazione allegata al collaudo statico redatto dal collaudatore, ai sensi di quanto disciplinato dalle NTC 2008 e dell'art. 9 comma 1 della presente legge.
5. Per le opere che non sono soggette a collaudo statico ai sensi delle NTC 2008 s.m.i. il direttore dei lavori deve trasmettere al Servizio Tecnico regionale, entro 60 giorni dall'ultimazione degli stessi, apposita dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto depositato ai sensi della normativa sismica.

ART. 12 (ACCERTAMENTI E VIGILANZA)

1. Per quanto riguarda la vigilanza si applicano le disposizioni previste dalle leggi n. 64/74, n. 1086/71, dal D.P.R. n. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.
2. In particolare, i funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati nell'art. 29 della legge 2 Febbraio 1974, n. 64 e nell'art. 103 del D.P.R. n. 380/2001, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi opere disciplinate dalla normativa sismica sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal servizio tecnico regionale. Inoltre, gli stessi agenti devono, altresì, accertare, ai sensi del citato art. 103 se le opere procedono in conformità al progetto autorizzato. Appena accertato un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, i citati compilano processo verbale trasmettendolo al Servizio Tecnico Regionale.
3. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla Legge.1086/1971, dalla Legge. 64/74, ovvero nella Parte II Capo II Sezione II e Capo IV Sezione III del D.P.R. n. 380/2001.

ART. 13 (UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI)

Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, è condizionato, tra l'altro, alla esibizione del certificato di collaudo statico di cui all'art. 9 della presente legge,

ART. 14 (SISTEMA SANZIONATORIO)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del D.P.R. n. 380 del 2001.
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica trova, inoltre, applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III, del D.P.R. n. 380 del 2001.
3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dall'art. 99 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 24 della Legge 02.02.1974 n. 64) sono demandate agli Enti territoriali.
4. La Regione provvederà a vigilare, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

ART. 15 (PARERE SUGLI STRUMENTI URBANISTICI)

1. Tutti i comuni nella procedura di formazione e/o adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e/o intercomunale, come definiti dall'art. 19 della legge regionale n. 19 del 16.04.2002 recante "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - legge urbanistica della Calabria" e delle eventuali varianti agli strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono chiedere al Servizio

Tecnico Regionale, competente per territorio, il parere ai sensi dell'art. 13 della legge 02.02.1974 n. 64 (art. 89 del D.P.R. 380/2001) ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il suddetto parere va acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla Legge Regionale n. 19/02 s.m.i., ovvero prima dell'adozione, se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione.
3. I piani Strutturali Comunali (PSC) e i Piani Strutturali in forma Associata (PSA) devono essere corredati dagli studi geologici previsti dal comma 4 dell'art. 20 della Legge Regionale n. 19/2002 e dagli elaborati nel rispetto di quanto dettato dalle linee Guida della pianificazione regionale approvate con OCR n. 106/2006 e successivamente nel rispetto del Quadro Territoriale regionale alla sua entrata in vigore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.
4. Nella definizione dei Piani Strutturali il Servizio Tecnico Regionale esprime parere nel termine e modalità fissati dalla Legge Regionale n. 19/2002 e per come successivamente specificato nel Regolamento Regionale.

ART. 16 (ATTUAZIONE PROCEDURE)

Fermo restante quanto previsto all'art. 1, per le opere di cui all'art. 3 la cui denuncia e progetto risultano acquisite al protocollo del Servizio Tecnico Regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento di attuazione, continuano ad applicarsi le modalità per come stabilite dalla Legge Regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 7 del 28 giugno 2012 s.m.i. Ciò, fino all'ultimazione dei lavori e del collaudo, se previsto, delle citate opere.

ART. 17 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

1. E' demandato alla Giunta Regionale il compito di emanare, entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione della presente legge, apposito regolamento attuativo della stessa e gli eventuali allegati tecnici.
2. Al fine di consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle nuove procedure informatiche di cui all'art. 1 della presente legge e consentire, nel contempo, la piena operatività dei professionisti nell'utilizzo della nuova procedura totalmente telematica SIMI.CA, con la presente legge viene prorogato di quattro mesi a decorrere dal 01 gennaio 2016 e fino al 30 aprile 2016 il regime transitorio di cui all'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 56 del 30.12.2013 di modifica della L.R. n. 35/2009, circa le modalità di istruttoria e il rilascio dell'attestato di avvenuta denuncia dei progetti.

ART. 18 (ABROGAZIONI)

Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 18, dalla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento d'attuazione sono abrogate:

- a) la legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.i.
- b) il Regolamento n. 7 del 28 giugno 2012 s.m.i.

ART. 19 (NORMA DI RINVIO)

Per quanto non disposto dalla presente legge e dal Regolamento Regionale di attuazione trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

ART. 20
(ENTRATA IN VIGORE)

La presente legge viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. La stessa avrà piena attuazione a far data dall'entrata in vigore del relativo Regolamento Regionale di cui all'art. 16 comma 1, con esclusione di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 che entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.



REGIONE CALABRIA
Segretariato Generale
Settore Segreteria Generale della Giunta Regionale

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0361039 del 30/11/2015



* 0 0 1 1 1 8 0 7 2 5 *

Catanzaro,

Consiglio Regionale
- Settore Segreteria Assemblea
Via Cardinale Portanova
89123 REGGIO CALABRIA

e, p.c.

Assessore alle Infrastrutture
Prof. Roberto Musmanno

Dipartimento
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
c. a. Dirigente Generale

Regione Calabria
PROT. GEN. - SIAR
N. 53567 del 30/11/2015
Classificazione 1.15.1

LORO SEDI

Oggetto: deliberazione di Giunta Regionale n.496 seduta del 27 novembre 2015 concernente :
DISEGNO DI LEGGE RECANTE "PROCEDURE PER LA DENUNCIA DEGLI INTERVENTI
DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN
PROSPETTIVA SISMICA - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 19 OTTOBRE
2009 S.M.I.".

Si notifica, per il seguito di competenza, la deliberazione indicata in oggetto.

Distinti saluti.

Il Funzionario Resp.
D.ssa Sabrina Scappatura

Il Dirigente del Settore reggente
Avv. Francesca Palumbo

Da "servizio1.segretariatogenerale" <servizio1.segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it>
A "Consiglio segreteria assemblea PEC Consiglio segreteria assemblea PEC"
<Settore.segreteriaassemblea@pec.consrc.it>
Cc "roberto musmanno regcal assessore" <roberto.musmanno@regcal.it>, "DG Lavori Pubblici"
<dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it>
Data lunedì 30 novembre 2015 - 15:27

Trasmissione delibera giunta regionale n. 496 del 27/11/2015

Si trasmette, per quanto di competenza, la deliberazione indicata in oggetto.

Distinti saluti

Avv. Francesca Palumbo

Allegato(i)

361039.pdf (273 Kb)
dgr 496.pdf (1947 Kb)